

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 63

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233)

Trasmesso alla Presidenza il 22 dicembre 2006



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. serie generale 8 marzo 2006 S.O. n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", in particolare l'articolo 1, commi 4, 5 e 10;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2006 e in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto legge n. 181 del 2006 e volti all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

RITENUTA l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, le correzioni necessarie;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITI il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

DECRETA

(Correzioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1:

1) sostituire la lett. b) con la seguente: "b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, e sui piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità";

2) alla lett. d), sostituire le parole "della logistica" con le seguenti: "degli interventi infrastrutturali in materia di logistica";

b) all'articolo 2:

1) sostituire la lett. a), con la seguente: "a) piano generale dei trasporti e della logistica, piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità;";

2) sostituire la lett. b) con la seguente: "b) concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture;

c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

d) all'articolo 5:

1) nel comma 2, dopo le parole "dell'articolo 6" inserire le seguenti: ", comma 3 e";

2) nel comma 2, n. 1), sostituire le parole "Divisione VII" con le seguenti: "Divisione V";

3) nel comma 2, alla lettera e) il n. 2) è soppresso;

4) nel comma 4, lett. b):

4.1) sopprimere il n. 1);

4.2) sostituire il n. 2) con il seguente: "Divisione 4 – Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, limitatamente a

- Approvazione dei progetti in linea tecnico-economica in materia di sede, opere d'arte e armamento; passaggi a livello, cavalcavia e sottovia;

- Attuazione di programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per il trasporto intermodale: aspetti tecnici, programmatici e convenzionali;";

4.3) sopprimere il n. 4);

5) nel comma 4, lett. c), sopprimere il n. 1) nonché sostituire il n. 2) con il seguente: "2) Divisione 6 – Attività ispettive, che assume la denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto.";

e) all'articolo 6:

1) al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A detto Dipartimento vengono altresì attribuiti in misura pari al sessanta per cento del totale, gli uffici dirigenziali generali e gli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184. Nell'attribuzione di tali uffici verranno anche



previste le relative competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambe i dicasteri. Allo stesso Dipartimento, per quanto di competenza, in coerenza con quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 5, afferiscono, i seguenti uffici dirigenziali non generali già individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, articolo 5, comma 4:

1) presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, i seguenti uffici dirigenziali non generali:

- Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale - interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi per la gestione del servizio di trasporto ferroviario locale e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;

- Divisione 6 - Impianti a fune, che assume la denominazione di Trasporto mediante impianti a fune;

2) presso la Direzione generale del trasporto ferroviario, la Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che assume la denominazione di Attività ispettive e Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario.

I restanti compiti, già rientranti nell'ambito delle competenze delle strutture dirigenziali non generali di cui al presente comma trasferiti al Ministero delle infrastrutture, afferiscono al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Ufficio generale del Dipartimento.”;

2) al comma 4, numero 3 lettera a) inserire all'inizio le seguenti parole: “le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni delle”;

3) al comma 4, dopo il numero 3 aggiungere il seguente: “4) Le risorse occorrenti al disbrigo degli affari concernenti il personale, il bilancio, l'informatica ed i servizi generali, a tal fine avvalendosi in quota proporzionale alle necessità e ai progetti in corso tenuto conto, ove possibile, dei ruoli di provenienza delle risorse già incardinate nella Direzione generale del personale, il bilancio ed i servizi generali, nonché nella Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.”;

4) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: “ 6. Sono altresì attribuite al Ministero dei trasporti la struttura dirigenziale generale già individuata ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 con le connesse strutture di carattere dirigenziale non generale individuate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, che svolgerà i compiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. I restanti compiti indicati dall'articolo 16, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto e dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, per quanto di competenza, afferiscono all'Ufficio generale del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici. I competenti uffici dei due Ministeri esercitano le funzioni ed i compiti di cui al presente comma di comune intesa”.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 20 OTT. 2006

il Presidente del Consiglio dei Ministri

